

<p style="text-align: center;"><b>Testo approvato dal Senato accademico il 15 gennaio 2008</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>modifiche approvate dal Senato accademico l'8 aprile 2008 in adeguamento ai rilievi del CUN</b></p>
<p><b>ART. 11</b></p> <p><i>Ordinamenti didattici dei corsi di studio</i></p> <p>1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 9, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.</p> <p>2. L'Ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina in particolare:</p> <p>a) la denominazione, gli obiettivi formativi del corso di studio e la relativa classe di appartenenza, o le relative classi qualora si tratti di corso interclasse;</p> <p>b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;</p> <p>c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;</p> <p>d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.</p> <p>3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.</p>	<p><b>ART. 11</b></p> <p><i>Ordinamenti didattici dei corsi di studio</i></p> <p>1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 9, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.</p> <p>2. L'Ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina in particolare:</p> <p>a) la denominazione, <del>gli obiettivi formativi</del> del corso di studio e la relativa classe di appartenenza, o le relative classi qualora si tratti di corso interclasse;</p> <p><b>b) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;</b></p> <p>c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;</p> <p>d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;</p> <p>e) le caratteristiche della prova finale per il</p>

	<p>conseguimento del titolo di studio.</p> <p>3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.</p>
<p><b>ART. 18</b></p> <p><i>Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative</i></p> <p>1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.</p> <p>2. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.</p> <p>3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.</p> <p>4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea</p>	<p><b>ART. 18</b></p> <p><i>Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative</i></p> <p>1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea <b>o a un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico</b>, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.</p> <p>2. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea <b>o a un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico</b>, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.</p> <p>3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.</p>

<p>magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.</p> <p>5. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Ordinamento didattico del corso di studio, definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.</p> <p>6. I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Devono anche essere indicati corsi di laurea o classi di laurea di primo livello che automaticamente verificano i requisiti di accesso o che li verificano se il curriculum seguito dallo studente sia stato del tipo metodologico. Possono essere previsti colloqui di ammissione per valutare eventuali carenze nella preparazione dello studente. Le modalità di acquisizione dei requisiti mancanti sono stabilite dal Senato accademico.</p> <p>7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, viene consentita l'ammissione ad un Corso di Laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore soltanto per i corsi di studio a ciclo unico.</p>	<p>approvate dal Senato Accademico.</p> <p>4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.</p> <p>5. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Ordinamento didattico del corso di studio definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:</p> <p><b>a) il possesso di requisiti curriculari;</b>  <b>b) la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.</b></p> <p>6. I requisiti curriculari, <b>di cui al comma 5 lett. a), sono</b> espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Devono anche essere indicati corsi di laurea o classi di laurea di primo livello che <b>automaticamente</b> verificano i requisiti di accesso o che li verificano se il curriculum seguito dallo studente sia stato del tipo metodologico. <del>Possono essere previsti colloqui di ammissione per valutare eventuali carenze nella preparazione dello studente.</del> Le modalità di acquisizione dei requisiti <b>curriculari</b> mancanti sono stabilite dal Senato accademico.</p> <p><b>7. L'adeguatezza della personale preparazione dello studente, di cui al comma 5 lett. b), è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.</b></p> <p><del>7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, viene consentita l'ammissione ad un Corso di Laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore soltanto per i corsi di studio a ciclo unico.</del></p>
<p><b>Testo approvato dal SA il 15 gennaio 2008</b></p>	<p><b>Altre modifiche approvate dal SA l'8 aprile 2008</b></p>
<p><b>Articolo 20</b></p>	<p><b>Articolo 20</b></p>

<p><i>Calendari, durate e validità delle attività didattiche</i></p> <p>1. Ai fini didattici l'inizio dell'anno accademico è fissato al primo ottobre di ogni anno. L'anno accademico è suddiviso convenzionalmente in due semestri: l'inizio del primo semestre coincide con l'inizio dell'anno accademico, l'inizio del secondo semestre è fissato al primo marzo. Il senato accademico determina, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi dell'anno accademico durante i quali l'attività didattica dell'intero ateneo è sospesa. Determina altresì i termini e le procedure per le iscrizioni e le immatricolazioni, per i trasferimenti e per i passaggi di corso di studio, e, sentite le facoltà interessate, le date delle prove eventualmente richieste per l'ammissione ai corsi di studio.</p> <p>...omissis...</p>	<p><i>Calendari, durate e validità delle attività didattiche</i></p> <p>1. <b>Fermo restando che in base all'ordinamento universitario nazionale e allo statuto di ateneo l'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre</b>, ai fini didattici l'inizio dell'anno accademico è fissato al primo ottobre di ogni anno. L'anno accademico è suddiviso convenzionalmente in due semestri: l'inizio del primo semestre coincide con l'inizio dell'anno accademico, l'inizio del secondo semestre è fissato al primo marzo. Il senato accademico determina, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi dell'anno accademico durante i quali l'attività didattica dell'intero ateneo è sospesa. Determina altresì i termini e le procedure per le iscrizioni e le immatricolazioni, per i trasferimenti e per i passaggi di corso di studio, e, sentite le facoltà interessate, le date delle prove eventualmente richieste per l'ammissione ai corsi di studio.</p> <p>...omissis...</p>
<p><b>Art. 23</b></p> <p><i>Verifiche di profitto</i></p> <p>1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.</p> <p>2. A seconda di quanto disposto dai</p>	<p><b>Art. 23</b></p> <p><i>Verifiche di profitto</i></p> <p>1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.</p> <p>2. A seconda di quanto disposto dai</p>

Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità o con valutazione sufficiente, discreto, buono, ottimo.

3. L'esame finale di un insegnamento deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell'insegnamento come precisati nel programma del corso stesso. La commissione di esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. È cura della commissione d' esame assicurare l'omogeneità delle prove e dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.
4. La conduzione dell'esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame.
5. L'esame consiste di una o più prove, scritte, orali, pratiche. Le specifiche modalità di svolgimento di ciascun esame sono contenute nel regolamento didattico del corso di studio.
6. La valutazione dell'esito dell'esame e, in caso di esito positivo, la relativa votazione, compresa tra diciotto e trenta, è stabilita collegialmente dai componenti della commissione presenti all'esame. Ogni componente dispone di un voto tra zero e trenta; l'esame è superato se la media tra i voti è eguale o superiore a diciotto. Il voto è; dato dalla media arrotondata all'intero più vicino. Può essere concessa la lode all'unanimità. Per i candidati che non hanno superato l'esame non si indica nel verbale alcuna votazione numerica. L'esame finale relativo a corsi composti da più moduli è svolto in forma unitaria.
7. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere un unico esame finale per più insegnamenti, ma in tal caso deve comunque essere accertata e valutata la

Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità o con valutazione sufficiente, discreto, buono, ottimo.

3. L'esame finale di un insegnamento deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell'insegnamento come precisati nel programma del corso stesso. La commissione di esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. È cura della commissione d' esame assicurare l'omogeneità delle prove e dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.
4. La conduzione dell'esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame.
5. L'esame consiste di una o più prove, scritte, orali, pratiche. Le specifiche modalità di svolgimento di ciascun esame sono contenute nel regolamento didattico del corso di studio.
6. La valutazione dell'esito dell'esame e, in caso di esito positivo, la relativa votazione, compresa tra diciotto e trenta, è stabilita collegialmente dai componenti della commissione presenti all'esame. ~~Ogni componente dispone di un voto tra zero e trenta; l'esame è superato se la media tra i voti è eguale o superiore a diciotto. Il voto è dato dalla media arrotondata all'intero più vicino.~~ Può essere concessa la lode all'unanimità. Per i candidati che non hanno superato l'esame non si indica nel verbale alcuna votazione numerica. L'esame finale relativo a corsi composti da più moduli è svolto in forma unitaria.
7. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere un unico esame finale per più insegnamenti, ma in tal caso deve comunque essere accertata e valutata la

preparazione sui contenuti dei singoli insegnamenti.

8. Gli esami di profitto sono organizzati in appelli.

Nel caso dei corsi di laurea e laurea e laurea magistrale, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti, senza contare le eventuali prove in itinere, non meno di due appelli distinti al termine delle attività didattiche di ciascuno dei due semestri di cui all' art. 20, comma 2; dovrà inoltre essere previsto almeno un appello nel mese di settembre. Per i corsi di insegnamento che non prevedono prove in itinere il numero degli appelli non potrà comunque essere inferiore a sei. Tra le date d'inizio degli appelli devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove, fatta eccezione eventualmente per quelle di complessa esecuzione relative ai corsi a frequenza obbligatoria. Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di facoltà di riferimento.

9. Il numero complessivo degli appelli di ciascun corso di insegnamento viene determinato in sede di programmazione didattica annuale, su parere conforme della commissione didattica competente, in coerenza con il regolamento didattico di corso di studio e con le modalità delle eventuali sperimentazioni didattiche previste. Qualora, anche in seguito a rinvii, l'organo deliberante non ritenga di conformarsi al parere della commissione didattica paritetica la decisione sul numero degli appelli di esame è rimessa al senato accademico.

10. Le prove d'esame devono svolgersi esclusivamente nell'ambito dei periodi ad esse destinati nel calendario didattico, salva la possibilità di prolungamenti eccezionali nel caso di forte affollamento e rispettando comunque la continuità delle operazioni di esame, e salva la possibilità di fissare appelli

preparazione sui contenuti dei singoli insegnamenti.

8. Gli esami di profitto sono organizzati in appelli.

Nel caso dei corsi di laurea e laurea e laurea magistrale, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti, senza contare le eventuali prove in itinere, non meno di due appelli distinti al termine delle attività didattiche di ciascuno dei due semestri di cui all' art. 20, comma 2; dovrà inoltre essere previsto almeno un appello nel mese di settembre. Per i corsi di insegnamento che non prevedono prove in itinere il numero degli appelli non potrà comunque essere inferiore a sei. Tra le date d'inizio degli appelli devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove, fatta eccezione eventualmente per quelle di complessa esecuzione relative ai corsi a frequenza obbligatoria. Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di facoltà di riferimento.

9. Il numero complessivo degli appelli di ciascun corso di insegnamento viene determinato in sede di programmazione didattica annuale, su parere conforme della commissione didattica competente, in coerenza con il regolamento didattico di corso di studio e con le modalità delle eventuali sperimentazioni didattiche previste. Qualora, anche in seguito a rinvii, l'organo deliberante non ritenga di conformarsi al parere della commissione didattica paritetica la decisione sul numero degli appelli di esame è rimessa al senato accademico.

10. Le prove d'esame devono svolgersi esclusivamente nell'ambito dei periodi ad esse destinati nel calendario didattico, salva la possibilità di prolungamenti eccezionali nel caso di forte affollamento e rispettando comunque la continuità delle operazioni di esame, e salva la possibilità di fissare appelli

<p>aggiuntivi riservati esclusivamente agli studenti fuori corso e studenti lavoratori.</p> <p>11. Nel caso dei corsi di studio istituiti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 509/99, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti almeno sei appelli</p> <p>12. Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun corso di insegnamento, di cui all'art. 4.3, devono essere pubblicate con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esami. Eventuali successive modifiche del calendario non possono prevedere l'anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, né una posticipazione superiore ai sette giorni e devono comunque essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio di corso di studio e al preside di facoltà. In assenza di rilievi, il presidente della commissione d'esame provvede a dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione</p> <p>13. Nel caso di prove scritte, la commissione d'esame rende pubblico e consultabile, dopo la prova, un elaborato tipo che risponda alla prova d'esame proposta.</p> <p>14. In caso di mancato superamento di un esame ed in caso di esame non concluso, rilevati nelle forme di cui all'art. 6.24, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l'esame nell'appello successivo. I consigli di facoltà, su proposta dei consigli di corso di studio interessati e sentite le commissioni didattiche, possono introdurre limitazioni alla suddetta possibilità, garantendo tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni d'esame tra le sei ordinariamente previste all'art. 6.7.</p> <p>...omissis....(commi da 15 a 26)</p>	<p>aggiuntivi riservati esclusivamente agli studenti fuori corso e studenti lavoratori.</p> <p>11. Nel caso dei corsi di studio istituiti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 509/99, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti almeno sei appelli.</p> <p>12. Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun corso di insegnamento, <b>di cui all'art. 20, comma 3</b> devono essere pubblicate con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esami. Eventuali successive modifiche del calendario non possono prevedere l'anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, né una posticipazione superiore ai sette giorni e devono comunque essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio di corso di studio e al preside di facoltà. In assenza di rilievi, il presidente della commissione d'esame provvede a dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione.</p> <p>13. Nel caso di prove scritte, la commissione d'esame rende pubblico e consultabile, dopo la prova, un elaborato tipo che risponda alla prova d'esame proposta.</p> <p>14. In caso di mancato superamento di un esame ed in caso di esame non concluso, rilevati nelle forme <b>di cui all'art. 24, comma 7</b>, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l'esame nell'appello successivo. I consigli di facoltà, su proposta dei consigli di corso di studio interessati e sentite le commissioni didattiche, possono introdurre limitazioni alla suddetta possibilità, garantendo tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni d'esame tra le sei ordinariamente previste <b>all'art. 23, comma 8</b>.</p> <p>...omissis....(commi da 15 a 26)</p>
<p><b>Articolo 24</b></p> <p><i>Condizioni di accesso agli esami di profitto e di</i></p>	<p><b>Articolo 24</b></p> <p><i>Condizioni di accesso agli esami di profitto e di</i></p>

<p><i>loro verbalizzazione</i></p> <p><b>...omissis...</b></p> <p>6. La verbalizzazione degli esami di un corso indica i seguenti dati: titolo e codice del corso; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione. La verbalizzazione deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e, preferibilmente, utilizzando anche la tessera magnetica di riconoscimento dello studente.</p> <p>7. Sono altresì verbalizzati con le medesime modalità di cui al comma 23 gli esami non conclusi e gli esami non superati.</p> <p>8. I dati relativi ai verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segreteria studenti entro tre giorni dalla conclusione di ogni singolo appello.</p>	<p><i>loro verbalizzazione</i></p> <p><b>...omissis...</b></p> <p>6. La verbalizzazione degli esami di un corso indica i seguenti dati: titolo e codice del corso; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione. La verbalizzazione deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e, preferibilmente, utilizzando anche la tessera magnetica di riconoscimento dello studente.</p> <p>7. Sono altresì verbalizzati con le medesime modalità <b>di cui al comma 6</b> gli esami non conclusi e gli esami non superati.</p> <p>8. I dati relativi ai verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segreteria studenti entro tre giorni dalla conclusione di ogni singolo appello.</p>
<p><b>ART. 25</b></p> <p><i>Esami finali di corso di studio</i></p> <p><b>...omissis...</b></p> <p>4. Nella valutazione del candidato i membri della commissione devono tenere conto, oltre che del giudizio sull'esame finale di corso di studio, del curriculum di studi del candidato, secondo criteri generali contenuti nel regolamento didattico del corso di studio. Ogni membro della commissione dispone di un voto compreso tra zero e centodieci. La votazione finale viene determinata come media aritmetica dei voti attribuiti dai membri della commissione, con eventuale arrotondamento all'intero superiore. L' esame di laurea e di laurea magistrale è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.</p>	<p><b>ART. 25</b></p> <p><i>Esami finali di corso di studio</i></p> <p><b>...omissis...</b></p> <p>4. Nella valutazione del candidato i membri della commissione devono tenere conto, oltre che del giudizio sull'esame finale di corso di studio, del curriculum di studi del candidato, secondo criteri generali contenuti nel regolamento didattico del corso di studio. <b>La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in centodecimi.</b> L' esame di laurea e di laurea magistrale è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.</p>